

Civile Ord. Sez. 3 Num. 10796 Anno 2026
Presidente: SCRIMA ANTONIETTA
Relatore: PORRECA PAOLO
Data pubblicazione: 23/04/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19608/2024 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentati e difesi dall'██████████
██████████ domiciliazione telematica legale

-ricorrente-

contro

██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'██████████ ██████████ ██████████
unitamente agli avv. ██████████ e ██████████ domiciliazione
telematica legale

-controricorrente-

contro

██████████ quale mandataria di ██████████ rappresentata e difesa
dall'avv. ██████████ domiciliazione telematica legale

-controricorrente-

nonché contro

[REDACTED]

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 979/2024 depositata il 13/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Consigliere Paolo Porreca.

Rilevato che:

[REDACTED] quale figlio ed erede universale di [REDACTED] e [REDACTED] ricorrono per la cassazione della sentenza n. 979 del 2024 della Corte di appello di Roma, affidandosi a un motivo unico, esponendo che:

- il [REDACTED] aveva convenuto la [REDACTED] e il [REDACTED] per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivanti da un allagamento in locali di autorimessa, indicati come causati dalla rottura di una conduttura che convogliava le acque di scarico dell'edificio fino alla rete fognaria pubblica, invocando una responsabilità a titolo custodiale;
- avevano resistito la [REDACTED] quale mandataria di [REDACTED] e l [REDACTED]
- erano intervenuti il *de cuius* e [REDACTED] quali condomino, il primo, e residenti, entrambi;
- il Tribunale aveva accolto la domanda formulata;
- la Corte di appello aveva riformato la decisione di prime cure, ritenendo, in particolare, che la conduttura in muratura collassata, allacciata abusivamente in difformità dall'autorizzazione amministrativa rilasciata, fosse di proprietà

condominiale, negando, pertanto, che la manutenzione spettasse ad [REDACTED] ed escludendo, infine, che le risultate condotte di scavo, svolte nei giorni delle infiltrazioni dalla mandante di quest'ultima società, avessero inciso eziologicamente sui danni, che si sarebbero comunque verificati per altre e individuate ragioni; resistono con controricorso il [REDACTED] e la [REDACTED] quale mandataria della [REDACTED] parte ricorrente e [REDACTED] hanno depositato memorie; il [REDACTED] ha depositato breve atto di costituzione di nuovo e aggiuntivo difensore che, per il suo contenuto, non integra memoria.

Rilevato che:

con l'unico motivo si prospetta la nullità della sentenza della Corte territoriale poiché, tra la notifica degli appelli delle società, soccombenti in prime cure, e la scadenza dei termini per la costituzione in secondo grado delle impugnanti medesime, era deceduto [REDACTED] e non era seguita né la volontaria costituzione degli eredi e di [REDACTED] rimasta pure contumace, né una riassunzione da parte delle appellanti.

Considerato che:

il ricorso è manifestamente inammissibile; in primo luogo, [REDACTED] la cui qualità di erede è stata altresì contestata dalla controricorrente [REDACTED] [REDACTED] non ha dimostrato l'accettazione tacita o espressa dell'eredità affermata;

il soggetto che abbia proposto ricorso per cassazione, ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso, nell'asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legittimazione processuale per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è tenuto, altresì, a fornire la prova con riscontri documentali, la cui mancanza attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio, delle circostanze costituenti i

presupposti di legittimazione alla successione nel processo (Cass., Sez. U., 25/02/2009, n. 4468, e succ. conf., quali, tra le molte, Cass., 04/11/2016, n. 22507, Cass., 12/02/2024, n. 3793, pagg. 2-3), così come, qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata e, dunque, esplicitamente, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all'eredità, in quanto la *legitimatio ad causam* non si trasmette dal *de cuius* al chiamato per effetto della sola apertura della successione (Cass., 17/06/2025, n. 16369);

nella fattispecie, il ricorrente [REDACTED] ha dimostrato (con i certificati di nascita e decesso) di essere chiamato legittimo all'eredità, quale figlio, ma non di averla accettata tacitamente o espressamente;

ne deriva che il suo ricorso già sotto tale profilo è inammissibile;

ciò posto, quanto alla censura svolta da entrambi i ricorrenti, questa Corte ha chiarito da tempo che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta (o del rappresentante legale di quella divenuta incapace); b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta (o divenuta incapace), va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita (e capace); c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza *aliunde* di uno degli eventi

interruttivi da parte del notificante (Cass., Sez. U., 04/07/2014, n. 15295, e succ. conf.);

in altri termini, in caso di morte (o perdita di capacità) della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione: tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta (o il rappresentante legale di quella divenuta incapace), ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiarati in udienza, o notificati alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 15295 del 2014, cit., e succ. conf.);

la portata espansiva del principio di ultrattività del mandato è stata ribadita anche, con riferimento al giudizio di legittimità, affermando (in coerenza e ripresa esplicita della nomofilachia di dieci anni prima) che pure la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, sia persona fisica sia persona giuridica, intervenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non determina, pertanto, l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione stesso (Cass., Sez. U., 19/11/2024, n. 29812);

il principio in parola comporta che, una volta ricevuta la notifica della impugnazione principale, il procuratore in parola è abilitato a

svolgere il ministero costituendosi con comparsa di costituzione ed eventualmente proponendo appello incidentale in nome e per conto della parte deceduta, senza neppure che, in mancanza di costituzione, la mera dichiarazione o notifica dell'evento interruttivo impedisca l'operare di preclusioni che siano già maturate a carico di quest'ultima (Cass., 7/05/2021, n. 12183);

nell'ipotesi, come dimostrato anche dalla controricorrente [REDACTED] [REDACTED] (pag. 17, doc. 4), [REDACTED] e [REDACTED] erano intervenuti in primo grado con procura esplicitamente rilasciata anche per l'appello, e a mezzo della quale avevano infatti svolto difese sia pure limitate alla fase d'inibitoria (come consta anche dalla sentenza di secondo grado, pag. 4);

dunque, non vi è stata alcuna automatica interruzione processuale e alcuna nullità del giudizio di secondo grado;

tale conclusione vale, a maggiore e ancor più palese ragione, per quanto concerne la posizione di [REDACTED] quale creditrice solidale all'esito della statuizione di prime cure;

dal che deriva la manifesta inammissibilità del gravame che non si confronta minimamente con il decennale e consolidato diritto vivente;

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali delle parti controricorrenti liquidate, per la [REDACTED] in 5.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, e, per il [REDACTED] [REDACTED] in 4.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

dei ricorrenti in solido, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.

Il Presidente
Antonietta Scrima